

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Legge di Bilancio 2018.

Il 29 dicembre 2017 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la **Legge di Bilancio per il 2018** (Legge 27.12.2017, n. 302).

Nelle schede che seguono risultano analizzati punto per punto gli articoli più rilevanti: dalle agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici alla proroga del maxi ed iper ammortamento, dal credito d'imposta per spese di formazione 4.0 al credito d'imposta relativo alle spese di consulenza per la quotazione in borsa, dall'incremento del limite di reddito per figli a carico al nuovo regime di tassazione delle plusvalenze e dividendi, fino alle novità circa la tassazione degli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Sterilizzazione incremento aliquota IVA e accise (comma 2)

Il comma 2 della legge di stabilità 2018 prevede la sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IVA, rimandando gli aumenti al 1° gennaio 2019. In particolare, modificando quanto previsto nella Legge di stabilità 2015¹, è previsto che:

- ◆ dal 1° gennaio **2019** l'aliquota IVA al 10% salirà di 1.5 punti percentuali e di ulteriori 1.5 punti percentuali dal 1° gennaio 2020;
- ◆ dal 1° gennaio **2019** l'aliquota IVA al 22% aumenterà di 2.2 punti, di ulteriori 0.7 punti percentuali dal 1° gennaio 2020 e di 0.1 punti percentuali dal 1° gennaio 2021.

Agevolazioni per gli interventi di efficienza energetica negli edifici (Comma 3)

Il comma 3 della legge di bilancio contiene molte delle norme del cd "pacchetto casa", con numerose proroghe e novità.

Per prima cosa, come ormai di consueto, sono state prorogate di un anno le detrazioni fiscali rafforzate al 65% per interventi di efficienza energetica previste all'articolo 14 del DL 63/2013².

Prevista, inoltre, la detrazione al 65% anche per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e contestuale installazione di

- ◆ sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02;
- ◆ impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
- ◆ spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.

Sempre nel comma 3, è chiarito che le detrazioni sono ridotte al **50%** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A.

¹ Articolo 1, comma 718 Legge 190/2014.

² Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale. Convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2013 n. 90.

Introdotta in sede di conversione in legge del DDL, una nuova detrazione rafforzata per i micro-cogeneratori. In particolare, è prevista la detrazione al 50% delle spese per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES)³, pari almeno al 20%.

La detrazione al **50%** si applica anche alle spese sostenute nell'anno 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Prorogato anche il cd. **"sisma bonus"** per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione

- ◆ dell'80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore;
- ◆ dell'85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.



La sussistenza delle condizioni per accedere alle detrazioni devono essere **asseverate da professionisti abilitati** mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici⁴.



In sede di conversione in legge del DDL è stato modificando il comma che 2-ter dell'articolo 14 in merito alla possibilità di cedere il credito d'imposta. In particolare viene estesa tale possibilità per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, anche se effettuati sulla singola unità immobiliare⁵.

Novità introdotta sempre nel "pacchetto casa" è la possibilità di usufruire delle detrazioni anche da parte degli istituti autonomi per le case popolari (IACP) per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci.

PROROGA DETRAZIONI FISCALI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

³ Come definito all'allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011.

⁴ Prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 di cui al citato comma 2-quater.

⁵ Prima tale beneficio riguardava solo i lavori effettuati sulle parti comuni dei condomini.

detrazione per il risparmio energetico	65%
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A	50%
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione	65%
spese sostenute nel 2018 per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro	50%
acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro	65%
spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica	80-85%

Proroga ristrutturazione edilizia e bonus mobili (Comma 3)

Altre proroghe fino al 31.12.2018 contenute nel comma 3 riguardano:

- ◆ **le spese di ristrutturazione edilizia**, disciplinata all'articolo 16 DL 63/2013. Inoltre, come previsto per gli interventi di efficienza energetica, le detrazioni per le ristrutturazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari;

- ◆ **il bonus mobili**, ovvero l'agevolazione fiscale per le spese effettuate per l'acquisto di:

- ✓ mobili;

- ✓ grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) e apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica;

finalizzati all'arredo di **immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori avviati nel 2017 o nel 2018**.

Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l'importo massimo di 10.000 euro per immobile.

Bonus verde (commi 12-15)

Una delle novità contenute nella Legge di bilancio 2018 è l'introduzione del cd. **Bonus verde**.

In particolare, per l'anno 2018, ai fini delle imposte sui redditi, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al **36% delle spese documentate**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, **sostenute** ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che

possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi per:

- a) **"sistemazione a verde"** di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- b) **realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.**



Tale detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle **parti comuni esterne degli edifici condominiali** fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare. In tal caso la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

La detrazione del bonus verde:

- ◆ spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni⁶;
- ◆ è ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.



Tra le spese agevolabili indicate sono **comprese quelle di progettazione e manutenzione** connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

Proroga cedolare secca (comma 16)

Proroga applicazione dell'aliquota della cedolare secca al 10% per gli immobili locati a **canone concordato** ancora per i prossimi 2 anni, cioè fino al 31.12.2019⁷.

Credito d'imposta per riqualificazione stabilimenti termali (commi 17-18)

Gli stabilimenti termali potranno beneficiare delle agevolazioni consistenti in un credito d'imposta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 previste per le strutture alberghiere per

- ◆ interventi di ristrutturazione edilizia,
- ◆ efficientamento energetico,
- ◆ eliminazione delle barriere architettoniche,
- ◆ acquisto di mobili e componenti di arredo.

La misura prevista all'origine del 30% è stata poi elevata al 65% per gli interventi che rientrano nel risparmio energetico, ed estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018 dalla Legge di stabilità 2017⁸ che tra i soggetti beneficiari ha aggiunto anche gli agriturismi.

⁶ Si segnala che non è richiesto il pagamento tramite il bonifico dedicato alle ristrutturazioni.

⁷ Modificando quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto legge 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge 80/2014.

⁸ articolo 1, comma 4, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

La Legge di Bilancio 2018, con il comma 17 dell'unico articolo, estende questa agevolazione agli stabilimenti termali anche

- ◆ per la realizzazione di piscine termali
- ◆ per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali.

Agevolazioni studenti fuori sede (Commi 23-24)

Modificate le condizioni necessarie per usufruire delle agevolazioni per gli studenti fuori sede. In particolare

- ◆ a regime la detrazione spetta agli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università localizzata in un comune distante da quello di residenza **almeno 100 Km** e, comunque, in una **provincia diversa**.
- ◆ Per le annualità d'imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza per accedere alla detrazione si intende rispettato anche **all'interno della stessa provincia ed è ridotto a 50 chilometri** per gli studenti residenti in zone montane o disagiate

Per coordinare le norme, è stato abrogato l'articolo 8-bis del decreto fiscale 148/2017.

Agevolazioni fiscali sugli abbonamenti al trasporto pubblico (Comma 28)

Reintrodotte le agevolazioni fiscali previste sugli abbonamenti al trasporto pubblico. In particolare sono previste due diverse tipologie di agevolazioni:

- ◆ la prima prevede che tra gli oneri detraibili al 19%⁹ venga inserito il comma i-decies in base al quale rientrano in tali spese **quelle sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro**;
- ◆ la seconda prevede che¹⁰ **le somme erogate** o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti **dal datore di lavoro** o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, **per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico** locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari che si trovano fiscalmente a carico, **non concorrono a formare il reddito**.

Maggiorazione della deduzione degli ammortamenti (commi 29-35)

Proroga di un anno per il maxi ed iper ammortamento, ma con differenze rispetto al passato. In particolare le imprese potranno godere del **maxi ammortamento al 30%** (anziché al 40%) per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2018 e fino al 31.12.2018. **Sono esclusi:**

- ◆ i beni che beneficiano della precedente versione del maxi ammortamento;
- ◆ **tutti i veicoli** e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164, comma 1 del TUIR (quindi non più solo i veicoli a deducibilità limitata, come previsto nella precedente versione del maxi ammortamento).

⁹ Previsti all'articolo 15 TUIR.

¹⁰ Prevista all'articolo 51 del Testo Unico che riguarda la determinazione del lavoro dipendente.

Qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato l'acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 30.06.2019

In merito all'iper ammortamento

- ◆ le imprese potranno godere in relazione agli acquisti effettuati entro il maggior termine del 31.12.2018 per gli investimenti in beni immateriali strumentali effettuati nel suddetto periodo.
- ◆ Qualora l'ordine al fornitore sia accettato entro il 31.12.2018, ed entro tale data sia versato l'acconto almeno pari al 20%, gli investimenti potranno essere effettuati entro il 31.12.2019.
- ◆ viene inoltre introdotta una clausola di salvaguardia secondo cui, qualora un bene oggetto di agevolazione venga ceduto prima del termine del periodo di ammortamento (e si verifichi un realizzo a titolo oneroso del bene) si potrà continuare a godere dell'agevolazione fino alla fine, purché nello stesso periodo d'imposta del realizzo:
 - ✓ venga acquistato un bene nuovo con caratteristiche analoghe o superiori a quello dismesso;
 - ✓ venga attestata l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

In sede di conversione in legge del DDL è stato previsto che all'allegato B della Legge di stabilità 2017, rubricato "Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0" siano aggiunte le voci:

- ◆ sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- ◆ software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- ◆ software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).

Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 (Commi 46-54)

Introdotta una nuova agevolazione per le spese di formazione 4.0 destinati ai dipendenti. In particolare, la legge di stabilità 2018, prevede che **tutte le imprese**, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano **spese in attività di formazione** a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, sia attribuito **un credito d'imposta nella misura del 40%** delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui viene occupato in attività di formazione negli ambiti:

- ◆ big data e analisi dei dati,
- ◆ cloud e fog computing,
- ◆ cyber security,
- ◆ sistemi cyber-fisici,
- ◆ prototipazione rapida,

- ◆ sistemi di visualizzazione e realtà aumentata,
- ◆ robotica avanzata e collaborativa,
- ◆ interfaccia uomo macchina,
- ◆ manifattura additiva,
- ◆ internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali

applicate negli ambiti elencati nell'Allegato 1 del DDL.

Il credito d'imposta è riconosciuto, fino ad un **importo massimo annuale di euro 300.000** per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti richiamati, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

Il credito d'imposta:

- ◆ deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- ◆ non concorre alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- ◆ e' utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Non si considerano attività di formazione ammissibili la **formazione ordinaria o periodica** organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

I costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale, o da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali, e la certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000.

Credito d'imposta per le imprese culturali (commi 57-60)

Previsto un **credito d'imposta a favore delle imprese culturali** nel limite di spesa di:

- ◆ 500.000 Euro per il 2018;
- ◆ 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Il credito è riconosciuto alle imprese culturali, definite come:

- ◆ le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa;
- ◆ con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
- ◆ che sono **soggetti passivi d'imposta in Italia**;
- ◆ che hanno come **oggetto sociale**, in via esclusiva o prevalente: l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di **prodotti culturali**. Per prodotti culturali si intendono i beni, servizi e le opere d'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo,

alla cinematografia, all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, al patrimonio culturale e i processi di innovazione ad esso collegati.

Il credito è pari al 30% delle spese dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, **ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione.**

Le imprese potranno accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, e non rileva ai fini della determinazione:

- ◆ della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- ◆ della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Con decreto, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 sarà disciplinata la procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, e per la definizione dei prodotti e servizi culturali e creativi. Saranno inoltre stabilite le disposizioni attuative per l'applicazione del credito d'imposta.

Affrancamento partecipazioni di controllo estere (commi 81-83)

Esteso l'ambito applicativo dell'**affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo** (prevista all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter D.L. n. 185/2008) anche alle **operazioni su partecipate estere**, ovvero riferite a partecipazioni di controllo **in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia.**

La modifica si applica con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo d'imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (quindi dal 2017), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

Le modalità attuative di tali disposizioni saranno previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018.

Società di intermediazione immobiliare escluse dall'addizionale IRES (commi 84-86)

La Legge di Bilancio 2018:

- ◆ **esclude le società di intermediazione immobiliare dall'ambito applicativo dell'addizionale IRES del 3,5%**, prevista all'art. 1 comma 65 della Legge 208/2015 per gli enti creditizi e finanziari di cui al D.lgs. 87/1992;

- ♦ **prevede** per le società di intermediazione immobiliare **la deducibilità parziale** (anziché integrale) **degli interessi passivi**, nel limite del 96% del loro ammontare, sia ai fini IRES che ai fini IRAP.

La modifica si applica a decorrere dal 2017 (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016).

Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione in borsa (commi 89-93)

Per le piccole e medie imprese (secondo la definizione fornita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003) **che** successivamente alla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio **iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato** regolamentato (o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo) **e ottengono l'ammissione alla quotazione**, è previsto un **credito d'imposta** (fino ad un importo massimo di 500.000 euro) pari al **50% dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020** per raggiungere tale finalità.

Il credito d'imposta è **utilizzabile** nel limite complessivo di:

- ♦ 20 milioni di euro per l'anno 2019
- ♦ 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Il credito d'imposta **deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di maturazione, e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini della determinazione:

- ♦ della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- ♦ della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Credito d'imposta per acquisti di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste (commi 96-98)

Credito d'imposta a favore delle **imprese che acquistano** (per ciascuno degli anni 2018,2019,2020) **prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste**, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui.

Il credito d'imposta è pari al **36% delle spese sostenute e documentate per tali acquisti**, ed è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000 Euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1 milione di Euro annui per ciascuno degli anni che vanno dal 2019 al 2021.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere **dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti** dei prodotti agevolabili (come sopra definiti). A tal fine deve essere utilizzato esclusivamente il mod. F24 telematico, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di suo riconoscimento.

Il credito, inoltre, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, e non rileva ai fini della determinazione:

- ◆ della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- ◆ della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Con decreto, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione di tale credito d'imposta.

Deduzione integrale ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali (comma 116)

Limitatamente all'anno 2018 viene modificata la disciplina sulla **deducibilità ai fini IRAP del costo dei lavoratori stagionali**, consentendone la deduzione **integrale** anziché del 70%

Si ricorda, infatti, che in base all'art. 11 comma 4-octies del D.lgs. 446/1997 il costo dei lavoratori stagionali è deducibile al 70%, limitatamente a quelli impiegati per almeno 120 giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto.

Plusvalenze derivanti da vendita di azioni in sostituzione di premi di produttività (comma 161)

Modificata la **disciplina fiscale delle plusvalenze derivanti dalla vendita delle azioni conferite ai dipendenti in luogo, in tutto o in parte, dei premi di risultato**.

Si ricorda, innanzitutto, che le azioni offerte ai dipendenti in luogo dei premi di risultato sono escluse da imposizione. L'esclusione da IRPEF di tali somme opera a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

La nuova disposizione prevista dalla Legge di Bilancio 2018 chiarisce il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di tali azioni. A tal fine il costo o "valore di acquisto" è pari al valore delle azioni ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, degli emolumenti di produttività o degli utili di impresa.

In tal modo, **la tassazione si applica** - anziché sull'intero importo del prezzo della vendita - esclusivamente **sulla differenza tra il prezzo della vendita e l'importo delle somme oggetto di sostituzione con le azioni.**

Detrazione IRPEF figli a carico (Commi 252-253)

Elevato da 2.840,51 a **4.000 Euro il limite di reddito complessivo** entro cui i **figli sono considerati fiscalmente a carico**, ma solo per i figli di età non superiore a **24 anni** e a decorrere **dal 2019.**

Credito d'imposta per le librerie (Commi 319-321)

Previsione di un **credito d'imposta a favore degli esercenti attività commerciali** che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri**, in esercizi specializzati con codice Ateco principale:

- ◆ **47.61** "Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati";
- ◆ **47.79.1** "Commercio al dettaglio di libri di seconda mano".

Il credito è riconosciuto nel limite di spesa di:

- ◆ 4 milioni di Euro per il 2018;
- ◆ 5 milioni di euro dal 2019.

Il credito è parametrato **in base agli importi pagati**:

- ◆ a titolo di Imu, Tasi e Tari per i locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio;
- ◆ per spese di locazione o altre spese individuate con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018;

per un valore massimo di:

- ◆ 20.000 Euro per gli esercenti di librerie che non risultano comprese in gruppi editoriali gestite dagli stessi;
- ◆ 10.000 Euro per gli altri esercenti.

Gli esercizi commerciali potranno accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.

Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte dirette e dell'Irap, e non rileva ai fini della determinazione:

- ◆ della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 61 del TUIR;
- ◆ della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del TUIR.

Il credito è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**, utilizzando esclusivamente il mod. F24 telematico, attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Un successivo decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, stabilirà le disposizioni attuative del credito d'imposta.

Iva spettacoli teatrali (Comma 340)

Viene estesa **l'aliquota IVA del 10%**, prevista nella parte III della Tabella A del DPR 633/72 ai **contratti di scrittura connessi con spettacoli teatrali di qualsiasi tipo**, compresi:

- ◆ opere liriche,
 - ◆ balletto,
 - ◆ prosa,
 - ◆ operetta,
 - ◆ commedia musicale,
 - ◆ rivista;
 - ◆ concerti vocali e strumentali;
 - ◆ attività circensi e dello spettacolo viaggiante,
 - ◆ spettacoli di burattini, marionette e maschere,
 - ◆ compresi corsi mascherati e in costume,
- ovunque tenuti; **nonché le relative prestazioni, rese da intermediari.**

Credito d'imposta ammodernamento impianti calcistici (Comma 352)

Previsione di un credito d'imposta a favore delle società appartenenti:

- ◆ alla Lega di serie B;
- ◆ alla Lega Pro;
- ◆ alla Lega nazionale dilettanti;

che ammodernano gli impianti calcistici.

Il credito è pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, fino ad un massimo di 25.000 Euro.

Le società interessate potranno accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.

Un decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, individuerà le modalità di attuazione del credito.

Società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (Commi 353-361)

Possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, attraverso una delle forme di società previste dal Libro V del codice civile.

In tal caso lo statuto deve contenere:

- ◆ **nella denominazione** o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»;
- ◆ **nell'oggetto o scopo sociale**, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche;
- ◆ **il divieto per gli amministratori** di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina;

- ♦ **l'obbligo di prevedere** nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «**direttore tecnico**» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie.

Queste società, nel caso in cui abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del CONI, godono della **riduzione alla metà dell'IRES**. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis.

I servizi di carattere sportivo, resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, **sono soggetti all'aliquota IVA del 10%** (n. 123-quater della Tabella A, parte III, del DPR 633/72).

Le collaborazioni rese a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative costituiscono oggetto di **contratti di collaborazione coordinata continuativa**, e i relativi compensi costituiscono **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**. I collaboratori, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, la contribuzione a tale fondo è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore.

Credito d'imposta erogazioni liberali per ristrutturazione impianti sportivi pubblici (Commi 363-366)

Previsione di un credito d'imposta per **coloro che nel corso del 2018 effettuano erogazioni liberali in denaro** fino a 40.000 Euro per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari.

Il credito è **pari al 50% delle erogazioni effettuate**, nel **limite del 3 per mille dei ricavi annui**, ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** in 3 quote annuali di pari importo.

Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare all'Ufficio per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione, e fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i soggetti devono comunicare all'Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento lavori.

Con decreto, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, dovranno essere fornite le disposizioni applicative necessarie.

Nuova franchigia per compensi da attività sportiva dilettantistica (Comma 367)

Viene aumentato da 7.500 a **10.000 Euro il limite entro cui le indennità**, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati (di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR):

- ♦ **ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale** da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche;

- ◆ **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI**, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto

non concorrono a formare il reddito.

Attività enoturismo (Commi 502- 505)

La Legge di Bilancio 2018 prevede che **all'attività di enoturismo**, definita come **l'insieme delle attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione**, le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine, **si applichino le disposizioni fiscali di favore previste per l'agriturismo** (art. 5 L. 413/1991).

In particolare, il regime forfettario dell'Iva, previsto all'art. 5 comma 2 della L. 413/1991, si applica solo per i produttori agricoli di cui agli artt. 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2016.

Con un successivo decreto saranno definite le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Agevolata l'apicoltura in zona montana con meno di 20 alveari (Comma 511)

Previsione che **i proventi** derivanti dall'attività di apicoltura con meno di 20 alveari, ricadenti nei comuni classificati montani, **non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'Irpef.**

Proroga bonus strumenti musicali nuovi (Commi 643)

Proroga di un altro anno il bonus strumenti musicali nuovi, mantenendo le medesime modalità di erogazione. Cambia il limite complessivo di spesa, che passa da 15 milioni a 10 milioni di Euro.

Agevolazioni studenti con DSA (Commi 665-667)

In sede di discussione parlamentare, sono stati aggiunti i commi 665-667 che prevedono delle agevolazioni fiscali per gli studenti con Disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).

In particolare, all'articolo 15, comma 1, del TUIR, tra gli oneri detraibili **al 19%** in sede di dichiarazione dei redditi sono stati aggiunte **“Le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di**

disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per **l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici** necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, **in presenza di un certificato medico** che attesti il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti acquistati e il tipo di disturbo dell'apprendimento diagnosticato".

Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute dall'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e le disposizioni attuative per la fruizione della detrazione saranno definite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto dell'Agenzia delle entrate.

Proroga agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici 2012 (Comma719)

Proroga di un anno le agevolazioni per le zone franche urbane colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, già previste nella scorsa legge di bilancio. Si ricorda che le agevolazioni prevedono:

- ◆ **esenzione dalle imposte sui redditi del reddito** derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca **fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000** per ciascun periodo d'imposta;
- ◆ **esenzione dall'IRAP** del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca **nel limite di euro 300.000** per ciascun periodo d'imposta;
- ◆ **esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili.**

Agevolazioni popolazioni colpite dagli eventi sismici 2016 (Commi 736, 745, 756)

Confermate le agevolazioni per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificati nel 2016. In particolare:

- ◆ è stato prorogato al 31 maggio 2018 il termine a decorrere dal quale i soggetti diversi da imprenditori, lavoratori autonomi e agricoltori potranno versare, con un massimo di 24 rate mensili i tributi in precedenza sospesi;
- ◆ le agevolazioni previste per la zona franca urbana (ZFU) istituita nei territori terremotati spettano anche a chi, nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017, ha subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Regime fiscale dei premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto calamità naturali (Commi 768-770)

Introdotta la detrazione per le cd. **polizze catastrofali**, cioè le polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari a uso abitativo. Tali oneri, se le polizze sono state stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, rientrano tra quelli **deducibili al 19%** ai sensi dell'articolo 15, comma1 del TUIR.

Inoltre, è prevista **l'esenzione dalle imposte sulle assicurazioni**.

Fatture elettroniche (Comma 909)

Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell'amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l'evasione fiscale e le frodi IVA. Il nuovo obbligo **di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA** e scatterà dal 1° gennaio 2019.

In particolare il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano **emesse esclusivamente fatture elettroniche**¹¹ per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti:

- ◆ residenti,
- ◆ stabiliti
- ◆ identificati nel territorio dello Stato.

Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

Sono **esonerati** da tali disposizioni **solo i soggetti** che operano in regime di vantaggio¹² e coloro che applicano il regime forfettario¹³.

In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da **soggetti non stabiliti nel territorio dello stato**, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

L'emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata.

Gli obblighi di conservazione¹⁴ si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle Entrate.

L'utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l'accertamento per i soggetti che garantiscono¹⁵ tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro

Per quanto riguarda la fattura elettronica **verso i consumatori finali**, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà

¹¹ Utilizzando il Sistema di Interscambio.

¹² Di cui all'articolo 27, commi 1 e 2 DL 6 luglio 2011 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111.

¹³ Di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190.

¹⁴ Previsti dall'articolo 3 del decreto del MEF Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014.

¹⁵ Nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura

Previsto inoltre che al 1° luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

Fatturazione elettronica contribuenti minori (Comma 909)

Per quanto riguarda le semplificazioni amministrative e contabili per i professionisti e le imprese minori, nell'ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, ai soggetti passivi dell'IVA esercenti arti e professioni e alle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata l'Agenzia delle entrate mette a disposizione:

- ◆ gli elementi informativi necessari per la predisposizione dei prospetti di liquidazione periodica dell'IVA;
- ◆ una bozza di dichiarazione annuale dell'IVA e di dichiarazione dei redditi, con i relativi prospetti riepilogativi dei calcoli effettuati;
- ◆ le bozze dei modelli F24 di versamento recanti gli ammontari delle imposte da versare, compensare o richiedere a rimborso.

Se tali soggetti si avvalgono degli elementi messi a disposizione dell'Agenzia viene meno l'obbligo di tenuta dei registri IVA¹⁶.

Divieto contanti per gli stipendi (Comma 910-914)

Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro/committenti devono corrispondere ai lavoratori la retribuzione, e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- ◆ bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- ◆ strumenti di pagamento elettronico;
- ◆ pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- ◆ emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

I datori di lavoro o committenti **non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante** direttamente al lavoratore qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Nuove sanzioni IVA (Comma 915-918)

¹⁶ Di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere¹⁷ si applica la sanzione amministrativa di **euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre**. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite di euro 500, se la trasmissione è effettuata **entro i quindici giorni successivi** alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Le disposizioni si applicano alle fatture emesse a partire dal 1° **gennaio 2019**. A decorrere dalla medesima data viene **abrogato lo spesometro**¹⁸.

Le sanzioni si applicano dal **1° luglio 2018** per le fatture relative a:

- ◆ cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- ◆ prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

Fattura elettronica per il carburante (Commi 920-923)

Il comma 920, modificando l'articolo 22 del DPR 633/72 prevede che gli **acquisti di carburante** per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, **devono essere documentati con la fattura elettronica**.

Inoltre, modificando l'articolo 164 TUIR è stato previsto che le spese per carburante per autotrazione **sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate**.

Al comma 924 viene prevista inoltre un'agevolazione per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. In particolare, a tali soggetti spetta un **credito d'imposta al 50% del totale delle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate dal 1°luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Differimento I.S.A (Commi 931)

Il comma 931 della Legge di bilancio 2018, prevede che la decorrenza degli indici sintetici di affidabilità (ISA) sia **posticipata al periodo d'imposta in corso 2018**, slittando così di un anno l'addio agli studi di settore.

Termine scadenze fiscali (Commi 932-934)

Previste nella Legge di bilancio 2018 proroghe nei termini per le scadenze fiscali. In particolare, per evitare la sovrapposizione di adempimenti:

¹⁷ Di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

¹⁸ Il comma 916 specifica che a decorrere dalla medesima data l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.

- ◆ lo spesometro relativo al secondo trimestre deve essere trasmesso entro il 30 settembre;
- ◆ le dichiarazioni dei redditi, Irap e 770 devono essere trasmesse 31 ottobre;
- ◆ la dichiarazione 730 deve essere trasmessa a un Caf entro il 23 luglio.

Violazione obblighi dichiarazione IVA (Commi 935)

In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione¹⁹, l'anzidetto cessionario/committente è punito con la sanzione amministrativa fra 250 euro e 10.000 euro.

Modifiche disciplina Gruppo IVA (Commi 984-985)

Cambiata la disciplina delle operazioni IVA infragruppo. In particolare, il comma 984 modificando l'articolo 70-quinquies del DPR 633/72 prevede che per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2018:

- ◆ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **da una sede** o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- ◆ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di una sede** o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA **da una sua stabile organizzazione** o dalla sua sede **situata all'estero** si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte;
- ◆ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **nei confronti di una sede** o di una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, **da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata nel territorio dello Stato** si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro da un soggetto che non ne fa parte;
- ◆ le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA, costituito in un altro Stato membro dell'Unione europea, nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata nel territorio dello Stato si considerano effettuate dal gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte.

¹⁹ Ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Pagamenti delle Pubbliche amministrazioni (Commi 986-989)

Tra le disposizioni contenute per il contrasto all'evasione c'è il dimezzamento dell'importo oltre al quale scatta l'obbligo per le PA e le società a prevalente partecipazione pubblica, di verificare la presenza o meno di una morosità del beneficiario dello stesso pagamento.

Dal 1° marzo 2018, dunque **si riduce da 10.000 a 5.000 euro la soglia che fa scattare i controlli** in riferimento all'eventuale obbligo di versamento da parte del beneficiario, di somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, dalla notifica di una o più cartelle per un ammontare complessivo almeno pari al medesimo importo.

Sospensione deleghe di pagamento (Comma 990)

Al fine di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni, l'Agenzia delle entrate opera controlli preventivi sui modelli F24 che presentino compensazioni di crediti IVA per importi superiori a 5.000 euro annui.

La proposta normativa completa l'attuale piano di controlli per indebite compensazioni, consentendo una verifica preventiva di tutte le ipotesi che presentino profili di rischio. La previsione limita a trenta giorni il tempo di sospensione al fine di circoscrivere il periodo di non esecutività della delega. Nel caso in cui dall'esito del controllo il credito non risulti correttamente utilizzato, la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

Tali disposizioni si applicano dal 1° marzo 2018

Interessi passivi (commi994-995)

Proroga della determinazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (Commi 997-998)

Confermata la consueta proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni. Anche quest'anno la Legge di stabilità prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore:

- ◆ dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria;
- ◆ delle partecipazioni in società non quotate posseduti:
 - ✓ dalle persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa,
 - ✓ società semplici,
 - ✓ società ed enti ad esse equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR,
 - ✓ enti non commerciali per i beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale.

Sulla base della presente disposizione

1° gennaio 2018	il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni e delle partecipazioni oggetto della rideterminazione del valore.
30 giugno	il nuovo termine entro il quale

2018	◆ redigere e giurare la perizia di stima ◆ versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa nel caso in cui si opti per il pagamento rateale
-------------	---

Inoltre, analogamente a quanto previsto per la rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2017 dall'articolo 1, comma 555 della legge 232 del 2016, la misura **dell'imposta sostitutiva è all'8%** sul valore rideterminato delle partecipazioni non qualificate, delle partecipazioni qualificate e dei terreni.

Nuovo regime di tassazione delle plusvalenze e dividendi (Commi 999-1006)

La Legge di Bilancio 2018 **ha uniformato il prelievo sui dividendi, non prevedendo più la differenziazione, dal punto di vista del prelievo, tra partecipazioni qualificate e non.**

Le persone fisiche residenti in Italia che percepiscono dividendi al di fuori dell'esercizio dell'impresa sono assoggettate ad una **ritenuta del 26%**, sia che i dividendi si riferiscano a partecipazioni qualificate o non qualificate. In precedenza, invece, vigeva la distinzione tra:

- ◆ **partecipazioni qualificate**, concorrevano alla formazione del reddito complessivo del percipiente in misura pari al:
 - ✓ 58,14% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (generalmente dal 2017);
 - ✓ 49,72% per i dividendi formati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31.12.2016 (in generale dal 2008 al 2016);
 - ✓ 40% per i dividendi formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (in generale fino al 2007);
- ◆ **partecipazioni non qualificate**, assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Le nuove regole di tassazione si applicano ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018. Tuttavia, **alle distribuzioni di utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2017, e deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31.12.2022**, continuano ad applicarsi le **regole precedenti**.

Le nuove disposizioni della Legge di Bilancio 2018 prevedono uniformità di trattamento anche per quanto riguarda le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni. Anche in questo caso l'imposta secca del 26% si applica alle plusvalenze derivanti dalla cessione sia di partecipazioni qualificate sia di quelle non qualificate.

Il nuovo regime si applicherà alle plusvalenze realizzate a partire dal 1° gennaio 2019.

Tassazione degli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Commi 1007-1009)

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto due novità in merito agli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La prima novità è che **gli utili percepiti dalle società di capitali, provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato**, sono **esclusi da tassazione per il 50%, a condizione che sia dimostrato** (anche tramite interpello di cui all'art. 167 comma 5 lett. b) del TUIR) **l'effettivo svolgimento**, da parte del soggetto non residente, **di un'attività** industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento. In precedenza tali utili erano integralmente imponibili. Resta ferma la possibilità, per il soggetto controllante residente nel territorio dello Stato (o per le sue controllate residenti percipienti gli utili) di ottenere il credito d'imposta per le imposte assolate dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

La seconda novità attiene al fatto che **non si considerano provenienti da società residenti in Stati a regime fiscale privilegiato** (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ma fruiscono dell'esenzione ordinaria del 95%) **gli utili maturati quando la controllata era white list, anche se al momento della percezione la partecipata è diventata residente in un paradiso fiscale**. Gli utili, inoltre, si considerano prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da regimi fiscali privilegiati.

La nuova regola si applica agli utili percepiti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014, e maturati in periodi d'imposta precedenti. La disposizione, quindi, sembra avere effetto retroattivo

Web tax (Commi 1011-1016)

La Legge di Bilancio 2018 introduce la c.d. **Web tax, l'imposta sulle transazioni digitali**, relative a **prestazioni di servizi** (che saranno individuate da un decreto da emanare entro il 30.04.2018) **effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato**, esclusi:

- ◆ coloro che hanno aderito al regime forfetario (di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014);
- ◆ coloro che hanno aderito al regime dell'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (di cui all'art. 27 del D.L. 98/2011);
- ◆ le stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio.

Si considerano prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici quelli forniti **attraverso internet o una rete elettronica**, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

L'imposta è del 3% ed è applicata sul valore della singola transazione, ossia dal **corrispettivo dovuto per la prestazione al netto dell'Iva**, indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

L'imposta si applica **nei confronti del prestatore** (residente o non residente) che effettua nel corso dell'anno solare un **numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità**.

L'imposta viene **prelevata all'atto del pagamento del corrispettivo** dai soggetti committenti dei servizi, con obbligo di rivalsa sui prestatori (salvo che questi ultimi indichino nella fattura di non superare le 3.000 unità), **e la riversano entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di pagamento del corrispettivo.

Un successivo decreto stabilirà le modalità applicative dell'imposta, gli obblighi dichiarativi e di versamento, e i casi di esonero.

Per quanto riguarda l'accertamento, le sanzioni, la riscossione e il contenzioso relativi alla web tax, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per l'Iva.

Le disposizioni sulla Web tax si applicheranno dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che stabilirà le prestazioni di servizi (previsto, come indicato prima, per il 30.04.2018).

IRI al 2018 (Comma 1063)

La Legge di Bilancio 2018 prevede che **le disposizioni sull'IRI**, introdotte con la Finanziaria 2017, **si applichino a decorrere dal 1° gennaio 2018**. Tale imposta prevede **un'imposizione separata del reddito d'impresa** che non confluisce nel reddito complessivo ai fini IRPEF ma viene tassato separatamente **con aliquota Ires**, che dal 1° gennaio 2017 è stata ridotta **al 24%**.

Lo slittamento al 2018 dell'Iri, da parte della Legge di Bilancio 2018, comporta l'impossibilità di accedere a questo tipo di tassazione separata per i redditi relativi al periodo d'imposta 2017.

Tax free shopping prorogato al 1° settembre 2018 (Comma 1088)

La Legge di Bilancio 2018 **posticipa** dal 1° gennaio 2018 **al 1° settembre 2018 la decorrenza delle regole di fatturazione elettronica** (previste dall'art. 4 -bis, comma 1 del D.L. 193/2016) per le **cessioni di beni** per un importo complessivo (al lordo dell'Iva) **superiore a 154,94 Euro** nei confronti dei soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea, destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità stessa (c.d. **tax free shopping**).

Canone RAI confermato a 90 Euro (Comma 1147)

La Legge di Bilancio 2018 **conferma l'importo di 90 Euro per il canone RAI** per uso privato **anche per il 2018**, come già previsto per l'anno 2017 dall'articolo 1, comma 40 della Legge 232/2016 (legge di bilancio 2017).